



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676611 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA

TARIFFE ORMEGGIO 2026-2028

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste;

VISTO l'art. 14 della legge 84/94;

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20 dicembre 2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;

VISTA la Circolare n. 5716 del 18 marzo 2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con la quale è stato, tra l'altro, definito il criterio, con il relativo meccanismo tariffario, per il riconoscimento di benefici tariffari, relativi al servizio di ormeggio alle navi che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11167 del 24 aprile 2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa "Gruppo Ormeggiatori del Porto di Trieste Società Cooperativa";

VISTO il Decreto n. 129 del 03 giugno 2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa "Gruppo Ormeggiatori del Porto di Trieste Società Cooperativa";

VISTA l'Ordinanza n. 128/2025 del 29 ottobre 2025, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di Trieste, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTA la nota n. 26176 del 15 dicembre 2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

VISTA la nota n. 26230 del 15 dicembre 2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con cui ha trasmesso le bozze di ordinanza per la determinazione delle tariffe di ormeggio e battellaggio;

VISTA la nota n. 27108 del 30 dicembre 2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con cui ha trasmesso la modifica di alcune ordinanze tariffarie trasmesse in data 15 dicembre 2025;

VISTI i contatti intercorsi, in data 30 dicembre 2025, con la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, dalla quale è stato comunicato che non si rendeva necessaria l'ulteriore modifica dell'ordinanza, contrariamente a quanto precedentemente indicato;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Art. 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa "Gruppo Ormeggiatori del Porto di Trieste Società Cooperativa", cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di Trieste, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO COMMERCIALE

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	42,50
501	1.000	75,50
1.001	3.000	104,50
3.001	6.000	133,50
6.001	10.000	188,50
10.001	15.000	241,50
15.001	20.000	376,00
20.001	25.000	427,00
25.001	30.000	503,00
30.001	40.000	549,50
40.001	50.000	593,50
50.001	60.000	632,50
60.001	70.000	672,50
70.001	80.000	712,50
80.001	90.000	752,50
90.001	100.000	790,00
100.001	110.000	833,00
110.001	120.000	876,00
120.001	130.000	919,00
130.001	140.000	962,00
140.001	150.000	1.005,00
150.001	160.000	1.048,00
160.001	170.000	1.091,00
170.001	180.000	1.134,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 40,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Trieste alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGIERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	24,50
501	1.000	46,50
1.001	3.000	67,50
3.001	6.000	94,00
6.001	10.000	98,00
10.001	15.000	131,00
15.001	20.000	263,00
20.001	25.000	278,50
25.001	30.000	314,00
30.001	40.000	361,50
40.001	50.000	368,00
50.001	60.000	394,00
60.001	70.000	420,00
70.001	80.000	445,50
80.001	90.000	472,00
90.001	100.000	498,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 27,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio o disormeggio, effettuati a favore di navi RO-RO che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti, nel rispetto dei requisiti individuati nella Circolare n. 5716, del 18 marzo 2025, sono stabilite le seguenti tariffe:

TARIFFA DI SERVIZIO ONNICOMPRESIVA E NETTA
scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	17,50
501	1.000	33,00
1.001	3.000	48,00
3.001	6.000	67,00
6.001	10.000	70,00
10.001	15.000	93,50
15.001	20.000	188,00
20.001	25.000	199,00
25.001	30.000	224,50
30.001	40.000	258,50
40.001	50.000	263,00
50.001	60.000	281,00
60.001	70.000	300,00
70.001	80.000	318,50
80.001	90.000	337,50
90.001	100.000	356,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 19,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Alle tariffe di cui alla presente tabella non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 5 e gli sconti di cui all'articolo 9.

La tariffa ha carattere sperimentale e sarà oggetto di revisione entro il 30 giugno del 2027.
 La corrispondenza delle navi beneficiarie della suddetta tariffa, a quanto disposto dalla Circolare n.5716 del 18 marzo 2025, è attestata dalla dichiarazione all'uopo rilasciata dalla società di armamento.

ZONA OPERATIVA: SISTIANA.

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	119,50
501	1.000	208,00
1.001	3.000	291,50
3.001	6.000	374,00
6.001	10.000	523,50
10.001	15.000	672,50
15.001	20.000	1.045,00
20.001	25.000	1.188,00
25.001	30.000	1.283,00
30.001	40.000	1.441,50
40.001	50.000	1.554,50
50.001	60.000	1.657,00
60.001	70.000	1.761,00
70.001	80.000	1.866,50
80.001	90.000	1.969,00
90.001	100.000	2.072,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 121,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PONTILI S.I.O.T.

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	119,50
501	1.000	208,00
1.001	3.000	291,50
3.001	6.000	374,00
6.001	10.000	523,50
10.001	15.000	672,50
15.001	20.000	1.045,00
20.001	25.000	1.188,00
25.001	30.000	1.283,00
30.001	40.000	1.441,50
40.001	50.000	1.554,50
50.001	60.000	1.657,00
60.001	70.000	1.761,00
70.001	80.000	1.866,50
80.001	90.000	1.969,00
90.001	100.000	2.072,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 121,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PONTILE AQUILA - CANALE INDUSTRIALE ZAULE MUGGIA:
PORTO - CANTIERI ALTO ADRIATICO - S.ROCCO

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	64,00
501	1.000	112,50
1.001	3.000	156,00
3.001	6.000	199,50
6.001	10.000	279,50
10.001	15.000	359,00
15.001	20.000	558,50
20.001	25.000	634,50
25.001	30.000	705,50
30.001	40.000	770,00
40.001	50.000	830,50
50.001	60.000	886,00
60.001	70.000	940,00
70.001	80.000	995,50
80.001	90.000	1.050,50
90.001	100.000	1.105,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 60,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa "Gruppo Ormeggiatori del Porto di Trieste Società Cooperativa" è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti tariffe:

- sbroglio delle ancore: si applica un'indennità pari al 70% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave;
- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento: si applica la tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave;

- richiesta seconda motobarca: si applica un'indennità pari al 20% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave ad eccezione della zona operativa Porto Commerciale;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca: si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave;
- per ogni ormeggiatore di rinforzo impiegato per operazioni di ormeggio, disormeggio e movimento delle chiatte affiancate alle navi carboniere allibanti, verrà applicata una quota in cifra fissa di € 89,00 senza alcun'altra maggiorazione.

Considerato che attualmente è in vigore una specifica disciplina coerente con le caratteristiche del servizio economico di interesse generale proprio del servizio di ormeggio, per le operazioni rese ai pontoni, chiatte e tronconi, anche attraverso l'ATI costituita dalle Soc. Coop/Gruppi di Monfalcone/Porto Nogaro e Trieste, al fine dello svolgimento del citato servizio che prevede:

- il trasferimento con il mezzo nautico degli Ormeggiatori
- l'impiego degli Ormeggiatori fino ad un numero massimo di 8 per l'ormeggio ed il disormeggio sui citati pontoni, chiatte e tronconi sprovvisti di equipaggio e dei sistemi di ausilio all'ormeggio
- l'assistenza della motobarca per tutta la durata dell'operazione,

sono adottate le seguenti tariffe:

per le operazioni sopra descritte, per una durata di massimo 2 ore, si applica una tariffa di euro 4.022,00.

Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ogni ora o frazione superiore alle prime 2 ore una maggiorazione del 50%

Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 13. il Santo Patrono di Trieste;
 maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.

- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 58,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 29,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2026** ed abroga l'Ordinanza 133/2022 del 29 dicembre 2022 e l'Ordinanza n. 32/2025 del 26 maggio 2025.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Trieste, (data e ora applicazione firma digitale)

p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
Capitano di Vascello (CP)
Luciano DEL PRETE t.a.
C.V. (CP) Diego TOMAT
(firmato digitalmente)

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafì, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° approdo in poi nel trimestre di calendario	10%		
Aliscafì, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° approdo in poi nel trimestre di calendario	10%		
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	10%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° approdo in poi nel trimestre di calendario	10%		
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	10%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi approdi nel trimestre di calendario	15 Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 16° approdo in poi nel trimestre di calendario	3%		
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi approdi nel trimestre di calendario	8 Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 9° approdo in poi nel trimestre di calendario	3%		

TRIESTE

AQUILA, CANALE INDUSTRIALE, ZAULE, MUGGIA

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi approdi nel trimestre di calendario	8 Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 9° al approdi nel trimestre di calendario	8%	dal 21° in poi nel trimestre	10%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi approdi nel trimestre di calendario	4 Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° al approdi nel trimestre di calendario	8%	dall' 11° in poi nel trimestre	10%

